

1 - QUESITO A VALENZA GENERALE

1. In riferimento alla procedura di *“Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio di elaborazione busta paga, documenti connessi e consulenza in materia di lavoro per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 4 anni”*, con la presente si richiede se la partecipazione al Bando è riservata solo ed esclusivamente ai professionisti oppure è esteso anche eventualmente ai CED che si avvalgono per l’attività di un professionista abilitato.

RISPOSTA

Buongiorno, con riferimento a Vostro quesito, si rimanda a quanto stabilito all'art. 4 della Manifestazione di Interesse che descrive i requisiti di ammissione alla procedura, il quale precisa che la presentazione della propria manifestazione di interesse, accompagnata da offerta economica, è riservata a liberi professionisti, singoli od associati.

In particolare, si precisa che i **requisiti di idoneità professionale** necessari e per i quali non è ammesso l'Avvalimento ai sensi della normativa vigente in materia, sono:

*“Iscrizione da almeno 5 anni all'albo dei Consulenti del lavoro o ad altri albi di Professionisti, così come previsto dall'art 1, comma 1 della Legge 11/1/1979, n. 12 e ss.mm. ii. e fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 6 del medesimo art. 1 in caso di società tra professionisti (STP) di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 8/2/2013 n. 34 – regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, co. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 – **il requisito deve essere posseduto dai soci professionisti che svolgeranno le attività oggetto dell'appalto e i cui nominativi devono essere indicati nell'offerta tecnica.**”*

Rimane comunque salva la possibilità di presentare la propria offerta mediante costituzione di Associazione Temporanea di Impresa. Come specificato all'interno della descrizione del requisito di capacità economica-finanziaria, sempre all'art. 4, *“...al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, sarà incentivata la partecipazione di RTI o consorzi. Pertanto, non sarà prescritto per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato in questione...”*

Ai sensi dell'art. 68 co. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei contenuti dei Bandi tipo Anac, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente** i requisiti relativi alla **capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Signorelli
(documento firmato digitalmente)